

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 824

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1992

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la
Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a
Città del Vaticano il 3 dicembre 1991

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione del 1991, che ha - come la precedente, di cui si dirà più avanti - validità decennale, prevede che la Zecca italiana assicurerà la coniazione di monete e medaglie vaticane secondo quantitativi prestabiliti.

In particolare, mentre la coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per un valore illimitato, il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro (fatte salve alcune eccezioni riguardanti un eventuale anno di Sede Vacante, un Anno Santo giubilare, l'anno di apertura di un Concilio Ecumenico) non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane o, comunque, un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

L'articolo 5 prevede infatti che la coniazione (a cura, come tutti gli altri tipi di monete, nonché le medaglie pontificie, esclusivamente della Zecca di Roma, per tutto il periodo di validità della Convenzione) delle monete d'oro potrà essere fatta per un valore illimitato, ma anche che il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - le quali saranno, come stabilito nell'articolo 2, identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi - non potrà eccedere i limiti sopra indicati di, rispettivamente, un miliardo di lire italiane o cento milioni di pezzi.

Il successivo articolo 6 prevede tuttavia alcune eccezioni: in Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo di cui sopra (un miliardo, oppure cento milioni di pezzi), per l'importo di trecento milioni di lire e per non oltre trenta milioni di pezzi. Altri importi di pari entità (trecento milioni, oppure trenta milioni di pezzi) sono previsti, rispettivamente, in ciascun Anno Santo giubilare nonché nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico.

Sono inoltre contenute nella Convenzione le abituali clausole relative al corso legale delle monete di cui trattasi, al loro potere liberatorio, alla facoltà per i due Stati di domandarne il cambio (in valuta italiana, di quelle che si accumulassero nelle casse del nostro Paese), all'impegno dei medesimi a reprimere e punire le falsificazioni; vi è pure (articolo 7) un *pactum de contrahendo*, laddove si stabilisce che saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso.

La Convenzione prevede infine un accordo con l'analoga Convenzione del 1971, allo scopo di regolarizzare *ex post* la situazione relativa al periodo successivo al 1981, quando la prevista attività di coniazione della Zecca italiana prosegui (limitatamente comunque ai vecchi contingenti) in base ad intese informali, per alcune difficoltà insorte nel rinnovo della Convenzione del 1971 che hanno notevolmente rallentato i campi di finalizzazione del negoziato.

In tale contesto merita infine menzionare il progetto di dichiarazione - che dovrebbe figurare in allegato al Trattato sull'Unione economica e monetaria - elaborato nel corso delle riunioni della Conferenza intergovernativa sulla stessa Unione economica e monetaria lo scorso dicembre, e che mira a salvaguardare, fino al momento della introduzione dell'ECU come moneta unica, le particolari relazioni esistenti in materia monetaria fra l'Italia la Santa Sede e San Marino da un lato e fra la Francia e il Principato di Monaco dall'altro.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

La Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finché sarà in vigore la presente Convenzione.

ART. 2

Le monete, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

ART. 3

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

ART. 4

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno la facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Lo Stato della Città del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.

ART. 6

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

ART. 7

Saranno presi speciali accordi per il caso che, una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

ART. 8

La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

ART. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello Stato della Città del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto 1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 3 dicembre 1991.

Per la Repubblica italiana

per lo Stato della Città del Vaticano

*EMANUELE
COMUNICAZIONE
del Muro*

Angelo Cord. Lodovico